

AQUA SEPRIO SERVIZI S.r.l.
Sede presso il Comune di **MOZZATE (Co)**
Via San Bartolomeo n. 13
C.F. P.Iva 02749880130
Tel 0331831075

REGOLAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE

INDICE

Art. 1	ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 2	FORNITURA DELL'ACQUA
Art. 3	DOMANDA DI FORNITURA
Art. 4	MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 5	VINCOLI SPECIALI
Art. 6	CONCESSIONI SPECIALI
Art. 7	INIZIO E TERMINE CONCESSIONE
Art. 8	TRAPASSO DELLA CONCESSIONE (VOLTURA) E VARIAZIONE DATI
Art. 9	IRREGOLARITÀ DI TRAPASSO E DI COMUNICAZIONE DATI
Art. 10	SPESE DI ALLACCIAMENTO
Art. 11	SCAGLIONI TARIFFARI MINIMI E CATEGORIE DI UTENZA
Art. 12	ANTICIPAZIONI SUI CONSUMI
Art. 13	PREZZO DELL'ACQUA
Art. 14	QUOTE MENSILI DI UTENZA
Art. 15	PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI
Art. 16	MAGGIOR CONSUMO
Art. 17	INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
Art. 18	PORTATA GARANTITA - PRESSIONE

Art. 19	PRESE
Art. 20	ESECUZIONE DELLE PRESE
Art. 21	COSTO DELLE PRESE
Art. 22	IMPIANTO INTERNO CONTATORE
Art. 23	ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI
Art. 24	PROPRIETÀ DELLA PRESA
Art. 25	PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE
Art. 26	RIFLUSSO IN RETE
Art. 27	MODIFICA DELLE PRESE
Art. 28	DIAMETRO DELLA PRESA E DEL MISURATORE
Art. 29	CAMBIO CONTATORI
Art. 30	RECUPERO DELLA PRESA
Art. 31	MANUTENZIONE DELLE PRESE
Art. 32	RESPONSABILITÀ DELLA PRESA
Art. 33	IMPIANTI INTERNI - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITÀ
Art. 34	VISITA DI ISPEZIONE
Art. 35	VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE
Art. 36	INDICAZIONI ERRONEE DEI MISURATORI
Art. 37	SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO
Art. 38	CONTROVERSIE
Art. 39	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Art. 40	APPARECCHI VIETATI
Art. 41	MANOMISSIONE DI SIGILLI
Art. 42	VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 43	PRELIEVI ABUSIVI
Art. 44	AUTOCLAVE
Art. 45	CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO
Art. 46	BOCCHIE DI INCENDIO
Art. 47	PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA
Art. 48	MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI
Art. 49	EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME
Art. 50	MODIFICHE
Art. 51	NORMA TRANSITORIA

Art. 1 ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio dei Comuni di Mozzate, Locate Varesino e Carbonate è affidata alla Società Aqua Seprio Servizi S.r.l., con sede in Mozzate, via San Bartolomeo n. 13.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 6-13.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui la Società può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dalla Società per la parte fino al contatore.

Tali tubazioni diventeranno a tutti gli effetti di proprietà della Società, la quale pertanto dovrà provvedere alla relativa manutenzione; sulle stesse tubazioni potranno essere successivamente effettuate diramazioni e allacci a giudizio insindacabile della Società.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 23 del presente regolamento.

Di norma la fornitura verrà effettuata con una presa dotata di apparecchio misuratore per ogni proprietà o unità immobiliare, ad esclusione delle utenze in condominio e di situazioni impiantistiche preesistenti.

Art. 3 DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto, i richiedenti dovranno presentare alla Società domanda in competente bollo segnando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento nei limiti fissati dalla Società stessa.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dalla Società nel quale dovrà risultare la qualifica dei richiedenti (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e tutti i proprietari dell'immobile (ove questi non siano gli stessi richiedenti) e l'uso a cui l'acqua deve servire.

Alla domanda, con esclusione di quelle a solo uso irriguo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge n. 15 del 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Ad ogni modo l'utenza non avrà effetto se non mediante stipulazione di formale contratto le cui spese sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui i richiedenti non siano anche proprietari di tutti gli immobili e/o terreni interessati, la domanda dovrà essere corredata di regolare nulla osta steso nella forma prescritta dalla Società e firmato da tutti i proprietari suddetti.

Nelle domande con più di un richiedente dovrà essere indicata l'intestazione e l'indirizzo per il recapito della bolletta; la Società, per esigenze d'ufficio, potrà omettere nell'intestazione della bolletta il nome di uno o più richiedenti.

Tutte le concessioni esistenti dovranno essere aggiornate relativamente ai richiedenti, ai proprietari e agli altri dati previsti per le nuove concessioni. L'aggiornamento avverrà tramite moduli predisposti e consegnati all'utente, a cura della Società e con firma di ricevuta, all'indirizzo della fornitura di acqua o di recapito della bolletta purché in uno dei tre Comuni consorziati; qualora l'utente non risultasse reperibile i moduli verranno inviati, tramite raccomandata postale RR, all'indirizzo di spedizione della bolletta. In ogni caso la restituzione dei moduli in originale, debitamente compilati e sottoscritti da tutti gli interessati, dovrà avvenire con recapito presso gli uffici della Società a cura e spese dell'utente. I moduli dovranno pervenire alla Società entro quaranta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'utente; trascorsi ulteriori 20 giorni senza restituzione la Società, oltre a inoltrare sollecito in merito con spese a carico dell'utente, potrà sospendere la fornitura fino all'avvenuta restituzione dei moduli.

Con la presentazione della domanda di utenza è implicitamente inteso che il richiedente ha preso visione del presente Regolamento e che lo accetta integralmente.

Art. 4 MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse della Società della spesa preventivata ove i lavori vengano eseguiti dalla Società, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge (bolli e rimborso stampati).

Art. 5 VINCOLI SPECIALI

E' riservato alla Società il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 6 CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, la Società può concedere, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato alla Società stessa il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità, di altra forza maggiore o sorgano altri gravi motivi che spetta alla Società stessa valutare insindacabilmente.

Per l'attività agricola potranno avere la concessione dell'acqua i residenti che abbiano e siano in possesso del requisito di coltivatore diretto - rilasciato da organismo competente. La Società può concedere l'uso dell'acqua anche ai proprietari di giardini e terreni agricoli a supporto di coltivazioni ed orti. La Società può richiedere ai Comuni un parere vincolante, in caso negativo, sulle concessioni di cui al presente comma.

Art. 7 INIZIO E TERMINE CONCESSIONE

Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve darne immediato avviso alla Società, o tramite lettera raccomandata o direttamente presso l'ufficio preposto; i consumi relativi all'utenza cessata saranno fatturati immediatamente, subito dopo la lettura del contatore da parte del personale tecnico dell'acquedotto.

Le domande di disdetta dovranno essere firmate da tutti i richiedenti la fornitura da cessare. Il singolo richiedente potrà recedere dal contratto solo dichiarando l'avvenuta disgiunzione delle reti interne di sua pertinenza dalla presa di fornitura dell'acqua con apposita autocertificazione. In questo caso le spese in genere relative alla variazione di contratto sono a carico del recedente.

Art. 8 TRAPASSO DELLA CONCESSIONE (VOLTURA) E VARIAZIONE DATI

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'Utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne immediato avviso scritto alla Società; il nuovo utente dovrà dichiarare di accettare gli impegni assunti dal predecessore con domanda da presentare alla Società secondo l'apposito modulo rilasciato dallo stesso. Le spese in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

In tutti i casi di variazione dati, sia relativi ai richiedenti la concessione, sia ai proprietari o agli immobili (numero di unità immobiliari, uso dell'acqua, ecc.) l'Utente dovrà dare immediato avviso scritto, datato e firmato alla Società o recarsi presso gli uffici e compilare il modulo di variazione previsto.

Art. 9 IRREGOLARITÀ DI TRAPASSO E DI COMUNICAZIONE DATI

La mancata osservanza delle norme di cui all'art. precedente dà facoltà alla Società di sospendere la fornitura dell'acqua.

In caso di divisione di una proprietà deve essere esplicitamente determinato dai proprietari il modo con cui si provvederà a servire di acqua l'altra parte di proprietà, diversamente il contatore compete a tutte le proprietà originate dalla divisione. La Società non ha responsabilità relativamente alla insufficienza della presa qualora la divisione comporti un incremento della richiesta di acqua.

In mancanza di disdetta dalla fornitura si intendono implicitamente trasferiti ai nuovi proprietari gli impegni assunti dai precedenti anche in pendenza di comunicazione di variazione alla Società.

Per le omesse comunicazioni di variazione dati, qualora la mancata variazione comporti un minor introito per la fornitura di acqua, la Società provvederà al recupero degli importi dovuti con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 15.

I subentri abusivi con consumi idrici non dichiarati saranno inoltre passibili di ammenda pecuniaria da € 51,66 fino a € 154,94.

Art. 10 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dalla Società stessa o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 11 SCAGLIONI TARIFFARI MINIMI E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione della Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

1 - Utenze domestiche.

2 - Utenze non domestiche.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche tutte le utenze ad esclusione di quelle indicate nel comma precedente.

Art. 12 ANTICIPAZIONI SUI CONSUMI

L'utente dovrà versare una somma infruttifera deliberata dalla Società, rapportata alla media per tipologia di utenza dell'importo della fornitura sul periodo di fatturazione a maggior consumo all'interno di un anno, determinata con i criteri seguenti:

1 - Utenze domestiche. L'importo stabilito dovrà essere moltiplicato per il numero di utenze previste (numero di appartamenti).

2 - Utenze non domestiche. L'importo sarà commisurato al consumo previsto per un periodo di fatturazione, moltiplicato per le relative tariffe idriche; comunque non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla Società in funzione del diametro del contatore.

Tale somma potrà, a giudizio della Società, essere in seguito aumentata per gli utenti per i quali il consumo d'acqua di un semestre risultasse superiore a quello previsto, fino al valore dell'importo della maggior bolletta verificatasi, con esclusione di quelle relative a periodi con eventi anomali (guasti, incendi, ecc.).

Detta somma senza alcun interesse verrà restituita alla scadenza della concessione, dopo che l'utente avrà liquidato ogni sua partita con la Società e riconsegnato in buono stato l'apparecchio di misurazione e gli accessori.

Per cauzioni di importo superiore a € 1.549,37 potrà essere proposta, in alternativa al deposito in contanti, una fideiussione bancaria sulla somma a garanzia; l'accettazione della quale sarà comunque soggetta ad approvazione da parte della Società. Lo svincolo della polizza avverrà con le medesime modalità previste per il deposito in contanti.

Art. 13 PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante della Società in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedente il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati alla tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 2 e 6, il quantitativo da fatturare è stabilito dalla Società in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le utenze non domestiche saranno fatturati alla tariffa deliberata fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Non sono ammesse tariffe di favore (agevolate) anche se il destinatario è un Comune.

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

Art. 14 QUOTE MENSILI DI UTENZA

Per ogni contatore l'utente è tenuto al pagamento della quota mensile di utenza nella misura stabilita dal C.I.P.

Art. 15 PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Il pagamento della fattura/bolletta potrà essere effettuato presso tutti gli uffici postali, o presso qualsiasi banca, purché lo stesso venga indirizzato all'Istituto Banca Popolare di Milano Ag. N.166 di Mozzate .

Il concessionario qualora non effettuasse il pagamento del canone entro 15 giorni dalla scadenza dovrà corrispondere sulla somma dovuta gli interessi.

Di determinare il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle bollette nella misura di cinque punti in più rispetto al tasso legale vigente al momento, fatto salvo il diritto della Società al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910 n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

Di determinare in € 5,16 le spese da addebitare all'Utente per il primo sollecito ed in € 7.75 per l'addebito della raccomandata per il secondo sollecito .

Gli eventuali reclami in corso non danno diritto all'utente di tenere in sospeso i pagamenti.

Art. 16 MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura della Società e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente stabilita, al prezzo di supero delle tariffe vigenti.

E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale dei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'Ufficio della Società procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Art. 17 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

La Società però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; la Società comunque provvederà con la maggiore sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, la Società potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. In ogni caso il minimo contrattualmente stabilito non subirà riduzioni.

Art. 18 PORTATA GARANTITA - PRESSIONE

Gli impegni di fornitura si intendono alla bocca d'uscita del misuratore. La Società ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore. La pressione è quella risultante dalla posizione dell'utenza rispetto agli impianti della Società e della caduta di pressione lungo le condutture. Qualora la pressione non fosse sufficiente, l'utente dovrà installare le apparecchiature idonee ad aumentarla. In tal caso dovrà ottenere autorizzazione preventiva dalla Società che potrà far modificare il tipo e la portata dell'impianto in caso di esigenze particolari.

Art. 19 PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale, con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

Rientrano nelle "prese" anche le condutture principali e secondarie realizzate su terreni di proprietà privata e facenti parte delle cosiddette "opere di urbanizzazione primaria" destinate ad essere cedute al comune nell'ambito di convenzioni per l'edificazione (ad es. i Piani di Lottizzazione). In questi casi il limite delle prese saranno le condutture principali stradali già esistenti su suolo pubblico e soggette a manutenzione da parte della Società.

Art. 20 ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente alla Società che le farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.

Art. 21 COSTO DELLE PRESE

Il costo delle prese varia in funzione del diametro della stessa, della lunghezza della tubazione, ecc.

Il costo delle stesse viene aggiornato ogni anno in funzione dell'indice ISTAT o di intervenute variazioni nel numero o tipologia degli accessori previsti.

Nel prezzo è compresa una lunghezza massima di tubazione di mt. 12, gli accessori, e la posa del contatore; esclusi: scavo, reinterro, assistenza muraria, costruzione pozzetto contatore, ripristini stradali e allacciamento alla rete di utilizzo privata che sono a carico dell'utente.

Per le spese con impiego di oltre mt. 12 di tubazione sarà fatturato sia il costo del materiale che della mano d'opera maggiormente impiegata.

Per la realizzazione di prese non standard verrà predisposto dall'Ufficio Tecnico della Società apposito preventivo di spesa.

Qualora l'entità degli insediamenti e delle portate previste siano ritenute non compatibili con l'esercizio della rete esterna esistente la Società potrà vincolare la fornitura all'esecuzione degli interventi migliorativi e di potenziamento necessari, addebitandone il costo al richiedente la fornitura d'acqua.

Art. 22 IMPIANTO INTERNO CONTATORE

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dalla Società, di facile accesso ai fini del controllo e manutenzione.

L'apparecchio di misurazione sarà installato immediatamente all'interno della proprietà in un apposito pozzetto o altro riparo idoneo a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche, salvo autorizzazione scritta della Società all'installazione in diversa posizione.

Le dimensioni e le altre caratteristiche del pozzetto e del relativo chiusino saranno stabilite dalla Società. Eventuali reinterri all'interno della proprietà che alteri la profondità della presa, dovranno essere comunicati alla Società e la spesa per l'adeguamento sarà a carico dell'utente.

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori.

A valle del contatore vengono collocati inoltre a cura della Società ed a spese dell'utente un rubinetto d'arresto, munito di valvola di ritegno.

Per quanto attiene a situazioni pregresse che non rispettino la tipologia d'impianto di cui ai commi precedenti, verrà imposta a spese dell'utente, la posa in opera del rubinetto e della valvola di ritegno a valle del contatore.

La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alla verifiche e conservazione dell'apparecchio e comunque in tutti i casi di utenze preesistenti con installazione in contrasto con quanto indicato al secondo comma del presente articolo.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dalla Società.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative manutenzioni. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, la Società prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art. 23 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

Nel caso in cui la Società, per servire l'utente, dovesse far passare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire il relativo nulla osta per servitù di acquedotto compilato nelle debite forme e secondo il modulo rilasciato dalla Società stessa.

Per gli allacciamenti interessanti tronchi di strade comunali, provinciali o statali, il richiedente dovrà allegare alla domanda degli allacciamenti il permesso per la rottura stradale rilasciato dall'Amministrazione competente.

Art. 24 PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, fino al contatore compreso, appartiene alla Società, restando all'utente il diritto d'uso per le erogazioni richieste.

Il diritto d'uso compete sempre a tutti i richiedenti la fornitura. A tutti i proprietari degli immobili o terreni serviti compete sempre il diritto, qualora non siano fra gli intestatari della fornitura, di richiedere la fornitura in qualità anch'essi di intestatari e quindi di ottenere il diritto d'uso della presa.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

Il contratto di fornitura non implica alcun riconoscimento di proprietà o altri diritti relativamente alle condotte poste a valle del contatore, in particolar modo nei riguardi della loro attribuzione ai diversi proprietari.

Art. 25 PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dalla tubazione pubblica ed ogni concessione deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osservano le seguenti prescrizioni:

a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione della tubazione pubblica, un contatore generale;

b) la lettura verrà fatta sul contatore generale.

La ripartizione dell'importo delle bollette nel caso di più appartamenti, può essere facilitata mediante installazione, a cura degli utenti, di contatori divisionali.

Art. 26 RIFLUSSO IN RETE

E' fatto obbligo alle utenze definite a rischio, di installare uno sconnettore di portata corrispondente all'utenza stessa che assicuri assoluta assenza di rischio del flusso in rete di acqua di ritorno da acquedotti interni.

L'installazione dei suddetti sconnettori dovrà essere effettuata per omogeneità di apparecchiature a cura della Società o da Ditte idonee previo collaudo da parte degli organi tecnici dell'acquedotto, e con spesa a carico dell'utenza. In caso di mancata ottemperanza si procederà d'ufficio, addebitando all'utente le spese di installazione e una sanzione come prevista dal Regolamento.

E' fatto obbligo a tutti i titolari di diramazioni di acqua potabile di nuova installazione o già esistenti di munire le stesse di dispositivo automatico (valvola di non ritorno) atto a impedire il reflusso in rete dell'acqua già immessa nell'impianto interno degli utenti medesimi. Tale dispositivo deve essere posto in opera immediatamente a valle di ogni contatore.

L'ottemperanza a tale obbligo ha decorrenza immediata per tutte le utenze.

In caso di mancata osservanza all'obbligo imposto, provvederà in via sostitutiva l'Ente erogatore, con addebito della relativa spesa.

Art. 27 MODIFICA DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

La Società ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro, assistenza muraria ed ogni altro onere con esclusione delle sole opere idrauliche sono a carico del concessionario.

Art. 28 DIAMETRO DELLA PRESA E DEL MISURATORE

Le prese verranno eseguite in relazione alle specificazioni risultanti alla domanda di cui all'art. 2; comunque però il diametro della presa e dell'apparecchio di misurazione saranno fissati ad esclusivo giudizio della Società.

Art. 29 CAMBIO CONTATORI

La società, ad insindacabile giudizio, ha la facoltà di sostituire i contatori senza obbligo di giustificazione all'utente.

Art. 30 RECUPERO DELLA PRESA

Alla scadenza della concessione la Società sarà libera di rimuovere e ritirare tutto ciò che è di sua proprietà.

Qualora invece, a contratto scaduto, l'utente richiedesse di far rimuovere la presa, la Società sarà tenuta a provvedervi entro il termine di tre mesi, limitatamente però alla parte che cade nella proprietà del richiedente. In ogni caso le spese di scavo, reinterro e ripristino ed ogni altro onere con esclusione delle sole opere idrauliche saranno a carico dell'utente.

Qualora l'utente richiedesse lo spostamento della presa in altra posizione, o il potenziamento della stessa, la Società provvede a chiudere la presa precedente addebitando a carico dell'utente le spese relative, comprensive di scavo, reinterro e ripristino.

Art. 31 MANUTENZIONE DELLE PRESE

La manutenzione delle prese è eseguita sino al contatore compreso, a cura e spesa della Società nella parte su suolo pubblico, mentre per la parte all'interno della proprietà restano a carico della Società le sole opere idrauliche, con esclusione quindi di scavi, reinterri e di ogni altro onere necessario per accedere alla tubazione e ripristinare lo stato originario dei luoghi al termine della manutenzione.

La relativa spesa dovrà essere posta a carico degli utenti solo nel caso di palesi guasti provocati da loro manomissione dei tubi o delle apparecchiature.

E' fatto assoluto divieto agli utenti o a chiunque altro di fare manutenzioni o riparazioni della presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, all'infuori della Società, pena il pagamento dei danni, salvo riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte della Società.

Per utenze il cui impianto interno non soddisfi alle prescrizioni dell'art. 22, in particolar modo relativamente alla posizione difforme del contatore senza una autorizzazione scritta rilasciata dalla Società, la Società stessa, all'atto dell'esecuzione della necessaria manutenzione, potrà imporre l'adeguamento della presa a spese dell'utente effettuando a proprie spese la manutenzione solo fino alla nuova posizione del contatore contrattualmente prevista. Qualora la Società autorizzi il posizionamento del contatore in posizione difforme al secondo comma dell'Art. 22 la manutenzione del tratto di tubazione sulla proprietà privata oltre i due metri dal confine sarà eseguita dalla Società a spese dell'utente, restando comunque a carico della Società la manutenzione dell'apparecchio di misurazione e degli accessori idrici posti a monte del misuratore.

Sarà cura dell'utente garantire una agevole possibilità di manutenzione della presa sulla sua proprietà, evitando quindi piantumazioni, pavimentazioni e costruzioni nella zona interessata o realizzando cunicoli per il passaggio delle tubazioni o altre soluzioni tecniche.

In ogni caso l'utente dovrà prontamente rendere accessibile la tubazione e gli impianti fino all'apparecchio di misurazione compreso, a sua cura e spese. In alternativa, su richiesta della Società, l'utente potrà consentire alla stessa di effettuare gli scavi e quanto necessario per accedere alle tubazioni e apparecchiature, restando comunque sempre a carico dell'utente le spese sostenute. In questo caso la Società non potrà essere ritenuta responsabile dei danni alla proprietà privata apportati durante l'esecuzione di tali opere, salvo dimostrata cattiva conduzione delle stesse.

Questo deve essere tenuto presente sia in sede di prima installazione, sia successivamente, allo scopo di rendere più agevole e meno onerosa la buona manutenzione dell'impianto.

Art. 32 RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

L'utente è responsabile in caso di danneggiamenti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. della presa all'interno della sua proprietà, per cui eventuali oneri saranno a suo carico.

In caso di guasti dovuti alla normale usura delle tubazioni e delle apparecchiature di proprietà della Società, la riparazione delle stesse, eccezion fatta per il tratto di tubazione oltre i due metri dal confine nel caso previsto dall'art. 31, sarà eseguita a cura e spesa della Società, sempre relativamente alle sole opere idrauliche.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne immediato avviso alla Società, la quale disporrà al più presto per i ripristini o altre riparazioni del caso.

L'utente però dovrà avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa non abbiano a verificarsi danni per allagamenti od altro, restando comunque a suo totale ed esclusivo carico eventuali danni alle proprietà dovuti alla rottura della presa all'interno della sua proprietà.

L'installazione dell'apparecchio di misura in posizioni difformi alle prescrizioni dell'art. 22, anche se autorizzata dalla Società, non comporterà alcuna responsabilità della stessa Società in relazione ad eventuali maggiori danni in caso di rotture della presa.

Nei casi previsti dal comma uno del presente articolo è dovuto da parte dell'Utente un diritto fisso di chiamata pari e Euro 41,32

Art. 33 IMPIANTI INTERNI - PERDITE - DANNI - RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. La Società non può essere chiamata a rispondere di eccessivi consumi per fughe e dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 34 VISITA DI ISPEZIONE

La Società avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o dell'eventuale verifica dei contatori.

In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 35 VERIFICA DELL'APPARECCHIO DI MISURAZIONE

Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni dell'apparecchio di misurazione, la Società, dietro richiesta scritta, provvederà a verificare l'apparecchio medesimo.

Se dalla verifica risultasse accertato il lamentato difetto, le spese delle prove di rimpiazzo del misuratore saranno a carico della Società; se invece, la verifica comprovasse l'esattezza dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del +/- 5% con deflusso normale, l'utente dovrà rimborsare alla Società tutte le spese sostenute.

Art. 36 INDICAZIONI ERRONEE DEI MISURATORI

Nel caso si constatino errori nella indicazione dei consumi dovuti al misuratore, o nel caso di mancanza del contatore stesso, il consumo verrà così determinato:

a) in caso di mancanza di un periodo di fatturazione per l'utenza relativa, sulla media del consumo di utenze analoghe nello stesso periodo dell'anno precedente alla constatazione dell'errore, da congruarsi in base alla lettura all'utenza in questione del medesimo periodo dell'anno successivo;

b) in caso di mancanza di un periodo di fatturazione corrispondente al periodo di constatazione dell'errore, sulla media del consumo del periodo precedente, da congruarsi in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;

c) negli altri casi sulla media del consumo del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Art. 37 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MANCATO PAGAMENTO

La Società ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua dopo 15 (quindici) giorni dall'invio a mezzo raccomandata postale RR di apposito avviso agli utenti morosi.

In tal caso prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare le spese per chiusura di presa, oltre alle somme dovute per arretrati, per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta dalla Società a causa dell'inadempienza dell'utente.

La spesa per chiusura di presa è stabilita in €. 25,82.

Art. 38 CONTROVERSIE

Per ogni effetto di legge la Società elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede nel comune di Mozzate e l'utente nel luogo in cui avviene la fornitura dell'acqua pattuita con l'abbonamento stesso.

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa agli abbonamenti è deferita all'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la Società.

Art. 39 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nelle proprietà per le quali è stata concessa, con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua.

Art. 40 APPARECCHI VIETATI

E' assolutamente vietato che negli impianti interni vengano messi in opera serbatoi, recipienti e autoclavi sprovvisti di adeguata valvola di ritegno o altro apparecchio atto a evitare ritorni sulla rete dell'acquedotto.

E' assolutamente vietata l'installazione di pompe aspiranti e prementi o apparecchi similari direttamente alla tubazione di adduzione dell'acqua che possano dare forti erogazioni.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili, nonché l'impiego delle tubazioni dell'acqua potabile quali prese di terra per apparecchiature elettriche. Per quanto attiene a situazioni pregresse che non rispettano le norme di cui sopra e le disposizioni in materia di igiene, la Società prescriverà, se necessario, le eventuali opere di modifica a spese dell'utente. Se queste non verranno eseguite entro il tempo stabilito, si potrà procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, ed al deferimento all'Autorità competente.

Art. 41 MANOMISSIONE DI SIGILLI

Nel caso di constatata manomissione di sigilli apposti dalla Società, l'utente sarà passibile di una penalità.

Per tutti i casi ad esclusione di quanto previsto dall'art. 46 relativamente alle bocche di incendio, l'ammenda sarà di € 154,93 per la prima volta, mentre le successive saranno sempre assoggettate ad un aumento del 50% della precedente entro il limite massimo di € 516,45, fatta salva la facoltà della Società, nel caso di reiterate violazioni, di procedere alla chiusura della presa.

Art. 42 VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero le norme contrattuali e comunque arrecassero danni agli impianti, al servizio, od alle proprietà della Società, saranno perseguibili a termine di legge in sede civile e/o penale, e fatto salvo quant'altro stabilito dal presente regolamento.

Art. 43 PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

a) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinati;

b) di prelevare acqua dalle bocche antincendio, se non per spegnimento di incendio, salvo denuncia poi alla Società;

c) di effettuare prelievi abusivi e manomissioni di tubature e apparecchiature, atti passibili di ammenda e di denuncia alla competente autorità giudiziaria.

L'ammenda potrà variare da €. 258,22. fino a €. 516,45. a seconda della gravità dell'abuso, più un quantitativo stimato di acqua prelevata, calcolata per la maggior tariffa al mc.

Art. 44 AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, ecc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art. 45 CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

La Società si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 46 BOCHE DI INCENDIO

E' facoltà della Società concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo la modalità stabilite dalla Società stessa.

Le bocche di incendio private saranno derivate da una o più prese antincendio dotate di appositi misuratori di consumi. La tipologia della presa, i materiali, diametri ed accessori (saracinesche, sconnettori, ecc.) saranno stabiliti dalla Società, in accordo con eventuali richieste dell'utenza o prescrizioni dei Vigili del Fuoco.

La Società, in relazione alle prese antincendio fornite, non assumerà comunque obblighi di fornitura minimi per portate e pressioni o di continuità della fornitura stessa.

Gli impianti preesistenti dovranno essere adeguati, a spese dell'utente, alle prescrizioni del presente articolo. In assenza di adeguamento dovranno in ogni caso essere muniti, sulla diramazione principale o su tutte le bocche, di appositi sigilli apposti dalla Società a garanzia del non utilizzo delle prese senza misuratore. Detti sigilli potranno essere manomessi dall'utente o dal personale di intervento solo in caso di incendio, evento che dovrà essere immediatamente comunicato alla Società richiedendo la nuova sigillatura degli impianti.

Il personale della Società potrà effettuare verifiche periodiche ai sigilli. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli non motivata da un incendio regolarmente denunciato, la Società assoggetterà l'utenza ad una sanzione pecuniaria di €. 516,45. Detta sanzione sarà aumentata in misura del 100% in caso di reiterata violazione, fatto salvo il diritto della Società all'immediata chiusura della presa con addebito delle spese a carico dell'utente.

Art. 47 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

L'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo che il concessionario avrà ottenuto ed esibito alla Società le prescritte autorizzazioni per scavi, occupazioni di suolo pubblico o quant'altro necessario. Durante tutti i lavori il concessionario dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni e delle normative esistenti in merito, anche in aggiunta a quelle citate in seguito. In ogni caso la Società non potrà essere ritenuta responsabile per errori ed omissioni, false dichiarazioni o altre manchevolezze commesse dal concessionario.

La condotta dovrà essere posta ad una profondità variabile da cm. 80 a cm. 100 sotto il piano viabile. Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici della Società e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) e dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevato ed indenne la Società ed il personale tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

Art. 48 MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

La Società potrà di volta in volta imporre le caratteristiche e gli accorgimenti ritenuti necessari per una buona esecuzione dei lavori; in assenza di tali direttive dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni.

Lo scavo:

- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm. 100 e la larghezza di cm. 40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 80 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa:

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, ecc.);
- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

Il reinterro per scavi su strade:

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio:

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 80 onde effettuare la lettura, larghezza cm. 120 e lunghezza cm. 120 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio *[in ghisa]* idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso; non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Il pozzetto o nicchia per il contatore:

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 80 onde poter effettuare le letture, larghezza cm. 60 e lunghezza cm. 80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- se pozzetto posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a due battenti;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Art. 49 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

La Società si riserva di modificare le presenti norme senza darne preventivo avviso agli utenti. Le modifiche, oltre alla prescritta pubblicità relativa alla loro approvazione, saranno esposte, per un periodo di almeno 60 giorni, presso gli uffici della Società e dei Comuni serviti. Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già titolari della concessione d'acqua, fatto salvo il diritto dell'utente di recedere dalla fornitura come previsto dall'art. 7.

Art. 50 MODIFICHE

L'eventuale deroga a uno o più articoli del presente regolamento non implica modifiche dei rimanenti, i quali resteranno tutti immutati.

Art. 51 NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'Approvazione dell'Organo deliberante e le pubblicazioni di legge.

Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.

Aggiornato art. 13 C.d.A. 11/12/2001 Aqua Seprio S.p.A.

Aggiornato art. 15 C.d.A. 23/10/2001 Aqua Seprio S.p.A.

Aggiornato art. 32 C.d.A. 26/02/2002 Aqua Seprio S.p.A.

Aggiornato art. 6 C.d.A. 19/12/2006 Aqua Seprio Servizi